

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO

Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2

PROPOSTA DI LEGGE

N. 6

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Giuseppe - SATTA Giovanni – GIAGONI Dario-COCCIU

il 18 aprile 2019

Integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

PROPOSTA DI LEGGE

N. 20

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS – GIAGONI-COCCIU

l'11 giugno 2019

Istituzione della nuova Provincia dell'Ogliastra. Modifiche e integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

PROPOSTA DI LEGGE

N. 155

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - OPPI - SECHI - MORO - GALLUS - BIANCAREDDU- GIAGONI - COCCIU

il 29 maggio 2020

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2

PROPOSTA DI LEGGE

N. 176

presentata dai Consiglieri regionali
OPPI - ENNAS - USAI – GIAGONI-COCCIU

il 23 giugno 2020

Istituzione della nuova Provincia del Sulcis Iglesiente. Modifiche e integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

TESTO UNIFICATO

Art. 1

Modifica dell'articolo 1
della legge regionale n. 2 del 2016

1.L'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2016 è modificato come segue:

a) al comma 3 le parole “la città metropolitana” sono sostituite con le parole “le città metropolitane”;

b) al comma 6 le parole “della città metropolitana” sono sostituite con le parole “delle città metropolitane”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016

1. L'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2016 è modificato come segue:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita come segue: “per “città metropolitana” l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione”;

b) le lettere e) e g) del comma 1 sono abrogate;

c) alla lettera f) del comma 1 le parole “a seguito della definitiva soppressione delle Province” sono soppresse;

d) alla lettera h) le parole “di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio” sono soppresse.

Art. 3

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016

All'art. 3, comma 3 lettera c) le parole “e delle zone omogenee” sono soppresse.

Art. 4

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2016

L'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) è abrogato.

Art. 5

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "della città metropolitana" sono sostituite dalle parole "delle città metropolitane" e le parole "fino al loro superamento" sono soppresse.

Art. 6

Modifiche della rubrica del titolo III e del capo I della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "Titolo III - città metropolitane, norme transitorie in materia di province e in materia di polizia locale".

2. Il capo I, del titolo III, della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "Norme per l'istituzione delle città metropolitane".

Art. 7

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016

L'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni delle città metropolitane"

della Sardegna”;

b) alla fine del comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente periodo: ", nonché la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi."

Art. 8

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri ed il mantenimento della Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali. "

Art. 9

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016

1. L'art. 24 è modificato come segue:

a) il comma 1 dell'art. 24 è così sostituito: "Il territorio della Sardegna, ad eccezione di quello delle città metropolitane è suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge.

Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 24, comma 7, dalle parole "Laddove nelle province" fino alle parole "presenti nella provincia" sono soppressi;

b) il secondo e il terzo periodo dell'articolo 24, comma 7, dalle parole "Laddove nelle province" fino alle parole "presenti nella provincia" sono soppressi.

Art. 10
Modifica dell'articolo 25
della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 3, dell'articolo 25, è soppresso.

Art. 11
Modifica dell'articolo 26
della legge regionale n. 2 del 2016

1. All'articolo 3, comma 1, le parole “assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee per sovrintendere alle funzioni di cui all'articolo 25, comma 3” sono soppresse.

Art. 12
Modifica dell'articolo 27
della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 4, dell'articolo 27, è soppresso.

Art. 13
Modifica dell'articolo 29
della legge regionale n. 2 del 2016

1. Al comma 1 dell'art. 29 le parole “e fino alla loro definitiva soppressione”, sono soppresse;

Art. 14

Istituzione della Città metropolitana di Sassari, modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari, istituzione delle Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano, modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro;

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è riformato l'assetto territoriale complessivo determinato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 secondo quanto disposto dal presente articolo:

a) è istituita la Città metropolitana di Sassari con le finalità generali previste dall'art.1, comma 2,

della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni);

b) è modificata della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari;

c) sono istituite le Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano;

d) è modificata la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro.

2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, sono soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna l'assetto complessivo del territorio della Regione che risulta articolato nelle Città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro, Oristano, Gallura, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. Lo schema di riassetto è pubblicato nel Buras.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assetto territoriale complessivo delle Province e delle città metropolitane della Regione, è conseguentemente rideterminato in base a quanto previsto dagli articoli 15, 16, 17.

Art. 15

Città metropolitana di Sassari

1. In riforma di quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2016, fanno parte della Città metropolitana di Sassari di cui al comma 1, oltre al Comune di Sassari, i seguenti comuni: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Besude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossioine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ozie-

ri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba e Villanova Monteleone.

3. Alla Città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Sassari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuite dai comuni che ne fanno parte.

Art. 16

Modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre ai comuni di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 2 del 2016, fanno parte della Città Metropolitana di Cagliari anche i Comuni di Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuramis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbi, Serdiana, Serri, Seui, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Vallermosa, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimus, Villasor, Villaspeciosa.

Art. 17

Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e modifica della circoscrizione territoriale della

provincia di Nuoro

1. In riforma di quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2016:

a) la circoscrizione territoriale della Provincia della Gallura, con capoluogo nei Comuni di Olbia-Tempio, è composta dai seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia di Sassari;

b) la circoscrizione territoriale della Provincia dell'Ogliastra con capoluogo nei Comuni di Tortoli-Lanusei è composta dai seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, i quali sono conseguentemente esclusi dalle circoscrizioni territoriali delle Province di Nuoro e della soppressa Provincia del Sud Sardegna;

c) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei Comuni di Carbonia e Iglesias, è composta dai seguenti comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna;

d) la circoscrizione territoriale della Provincia del Medio Campidano, con capoluogo nei Comuni di Sanluri e Villacidro è composta dai seguenti comuni: Arbus, Barumini, Collinas, Furti, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu,

Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, i quali sono conseguentemente esclusi dalla circoscrizione territoriale della soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Seulo è aggregato alla Provincia di Nuoro.

Art. 17 bis

Nomina del direttore generale

1. Il Sindaco dei Comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e il presidente della provincia, previa comunicazione alla Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto compatibili.

Art. 18

Accertamento della volontà dei territori interessati

1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Buras dello schema di riassetto territoriale di cui all'art. 14, comma 3, i Comuni di cui all'articolo 15, comma 1, all'articolo 16 e all'articolo 17 possono esercitare l'iniziativa per il distacco rispettivamente dalle Città metropolitane di Sassari, Cagliari e dalle Province con deliberazione di ciascun Consiglio comunale adottata all'unanimità e optare per l'accorpamento alla circoscrizione territoriale di un ente limitrofo, garantendo la continuità territoriale tra il Comune che esercita l'iniziativa di distacco e l'ente al quale si chiede di aderire.

2. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni dei Comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco qualora i rispettivi Consigli comunali non abbiano deliberato entro il termine di cui al comma 1, ovvero abbiano deliberato senza raggiungere l'unanimità. In ogni caso si procede a referendum consultivo quando

ne facciano richiesta almeno un terzo degli elettori; le richieste di referendum devono essere presentate entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Il quesito o i quesiti, da sottoporre a referendum, espressi in un'unica scheda, sono indicati nella deliberazione del Consiglio comunale o nella richiesta di referendum da parte degli elettori nel caso in cui il Consiglio comunale non abbia deliberato entro il termine di cui al comma 1.

4. Decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo periodo del comma 2, il Presidente della Regione entro 45 giorni, indice, in un'unica tornata, con proprio decreto i referendum di cui al comma 2 ed anche i comizi elettorali.

5. Il referendum si svolge secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 21 della legge regionale n. 20 del 1957 in quanto compatibili.

Art. 19

Unioni di province

1. Le province possono associarsi in unioni di province.

2. L'unione delle province è costituita da province contermini, fino ad un massimo di tre, per la gestione associata di funzioni e servizi.

3. Ogni provincia può far parte di una sola unione di province. Le unioni di province possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con le singole province.

4. Entro novanta giorni dall'adozione dell'atto costitutivo gli amministratori straordinari di cui all'art. 24 della legge regionale n. 2 del 2016 approvano lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in

forma associata. Entro i successivi due anni lo statuto dell'unione è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

5. All'unione sono conferite dalle province partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione di province non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dalle singole province partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Le province possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte.

Art 20

Successione e fase transitoria

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e delle modifiche alle circoscrizioni territoriali della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio:

- a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura alla Provincia di Sassari;
- b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del sud Sardegna;
- c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città Metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli

enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento; si applicano in quanto compatibili le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016.

4. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, nomina gli amministratori straordinari delle Città Metropolitane di Cagliari e Sassari e delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano i quali restano in carica fino al 31 dicembre 2020 per provvedere agli adempimenti inerenti alle modifiche territoriali e amministrative previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e per svolgere le attività connesse alla successione. Le disposizioni del presente comma hanno carattere transitorio e cessano decorso il termine indicato nel primo periodo.

6. Cessata la fase transitoria, si applicano le norme di cui al titolo III della legge regionale n. 2 del 2016, in particolare gli articoli 20, 21, 26 e 27.

7. Gli articoli 18 (Successione e fase transitoria), 19 (Statuto e organi della città metropolitana), 20 (Sindaco metropolitano), 21 (Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana) della

legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, alla istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari; il rinvio al comma 2, lettera f) dell'articolo 18, deve intendersi riferito alle società in house della soppressa Provincia di Sassari.

Art. 21

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 22

Entrata in vigore

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).